

TRIBUNALE DI CHIETI SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per: **SARA SPINOGATTI** nata a Chieti il 18/08/1988 CF SPNSRA88M58C632L, residente in San Giovanni Teatino in Via Cavour rapp.to e difeso dall'Avv. Ferdinando Gelo, C. F. GLEFDN77L14F839Q (Fax 081/9639753; Pec:ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it) come da procura in calce al presente atto

Contro

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. nonché Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello stato.

OGGETTO: DIRITTO ALL'ASSUNZIONE SU POSTI RISERVATI A ORFANI DI GUERRA EX LEGE 68/1999

PREMESSO

1. Che, con Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo n. 66 del 09/05/2024, sono stati indetti i concorsi per soli titoli al fine di integrare e aggiornare le graduatorie permanenti, di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297 del 1994, per i profili professionali del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario relativamente alle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo concernenti il profilo professionale dell'area A – Collaboratore Scolastico - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2023/2024 – graduatorie a.s. 2024-2025.
2. Che, la ricorrente presentava rituale domanda di partecipazione alla suddetta procedura per la provincia di Chieti dichiarando di aver diritto al titolo di riserva M, quale **orfano di guerra** ex lege n. 68/1999, ed iscritta alle liste del collocamento speciale sin dal 13.07.2023. (vedi Certificazione di iscrizione al collocamento speciale rilasciata da Centro per l'impiego dell'Abruzzo prot. n. 111293 del 13.07.2023)
3. Che, alla predetta procedura era ammesso il personale già impiegato con contratto a tempo determinato che avesse maturato almeno 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico (cfr. art. 2.2 del bando di concorso)
4. Che, la ricorrente aveva maturato almeno 24 mesi di servizio prestatato in scuole statali con contratto di lavoro a tempo determinato .
5. Che, con decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ambito territoriale di Chieti – Pescara, prot. 19327 del 14.08.2024 è stata



- pubblicata la graduatoria definitiva della suddetta procedura relativa alla provincia di Chieti e valevole per le assunzioni in ruolo autorizzate per l'a.s. 2024/2025.
6. Che, la ricorrente si posizionava al posto 61 della suddetta graduatoria con punti 22,00.
 7. Che, nessuno dei candidati che precedeva la ricorrente in graduatoria risultava titolare di diritto alla riserva di posti ex lege n. 68/1999.
 8. Che, con Decreto prot. 19939 del 23.08.2024, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ambito territoriale di Chieti – Pescara dava avvio alla procedura informatizzata per le immissioni in ruolo e la scelta delle sedi da parte degli aspiranti inseriti in graduatoria.
 9. Che, il predetto Avviso specificava che il contingente di assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di Collaboratore Scolastico debitamente autorizzato per la provincia di Chieti era pari a 56 posti, di cui 2 riservati ai titolari di riserva M come orfani di guerra o categorie equiparate.
 10. Che, la ricorrente presentava apposita istanza di indicazione di preferenza delle sedi.
 11. Che, con Decreto prot. 20287 del 27.08.2024, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ambito territoriale di Chieti – Pescara pubblicava l'esito delle operazioni di individuazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato sui posti del personale ATA – profilo di Collaboratore Scolastico con decorrenza dall'a.s. 2024/2025.
 12. Che, la ricorrente non risultava tra i candidati assunti a tempo indeterminato.
 13. Che, nello specifico, venivano assunti a tempo indeterminato i primi 56 candidati inseriti in graduatoria, tra cui non figura nessun appartenente a categorie protette ex lege n. 68/1999.
 14. Che, attualmente, la ricorrente presta servizio alle dipendenze del Ministero resistente con contratto di lavoro a tempo determinato presso Istituto Comprensivo “Michetti” di Francavilla al Mare.
 15. Che, la ricorrente intende agire, come in effetti agisce, affinché sia accertato il suo diritto al beneficio della riserva di posti ex lege n. 68/1999 quale orfano di guerra nonché affinché sia accertato il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Scolastico alle dipendenze del Ministero resistente con decorrenza dal 01.09.2024 con conseguente emissione di pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e condanna



della P.A. resistente alla sua effettiva assunzione in servizio con contratto a tempo indeterminato.

Tanto premesso si espongono i seguenti

MOTIVI

1 – In merito alla corretta applicazione della legge n. 68/99.

L' Art. 1 della legge n. 68/99, rubricato (*Collocamento dei disabili*) dispone che: "1. *La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: (...)*

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni"

A sua volta l'art. 18,:" **2.** *In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge."*

Dalla lettura delle norme innanzi richiamate emerge come ai cittadini dichiarati **orfani di guerra** sia riconosciuto un diritto alla riserva di posti in caso di assunzioni da parte di datori di lavoro pubblici o privati; nel contempo è stabilito un vero e proprio obbligo in capo ai datori di lavoro di assumere lavoratori appartenenti alla suddetta categoria protetta, riservando loro un certo numero di assunzioni.

A questo punto deve evidenziarsi come la ricorrente sia stata riconosciuta orfana di guerra **i** come da provvedimento della Prefettura di Chieti del 30.07.2007 prot. 20070019383

Tanto premesso, deve ritenersi che la ricorrente avesse tutti i requisiti per fruire della riserva di posti.

Peraltro, il diritto alla riserva di posti facente capo alla ricorrente non potrebbe essere disconosciuto per il semplice fatto che la stessa, nel corso dell'a.s. 2023/2024 sia stata assunta con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero resistente come supplente sino al termine delle attività didattiche.

Difatti, con riferimento al settore scolastico, la suprema **Corte di Cassazione nella Sentenza n. 24723/2014 ha chiaramente affermato il principio dell'irrelevanza dei**



rapporti di lavoro precari, quali quelli dei supplenti, ai fini della fruizione del diritto alla riserva di posti di cui alla legge n. 68/1999 .

In proposito meritano di essere ripresi i passaggi salienti delle motivazioni di detta pronuncia ove si osserva:” *In definitiva, può dunque ribadirsi il principio che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che l’inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici (così come nel caso di specie), ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 1.68/99, da diritto all’assunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dell’invalido, considerata la pregnanza dell’obbligo solidaristico cui deve essere informato l’agire della Pubblica Amministrazione (al pari del datore di lavoro privato)“*

Tale orientamento è stato peraltro fatto proprio dalla Giurisprudenza di merito (Vedi Tribunale di Roma, sent. 10021/2021 Est. Canè; Tribunale di Frosinone sent. 266/2021 Est. Pastore)

Tanto premesso, deve ritenersi illegittima la decisione della P.A. di denegare alla ricorrente il diritto di concorrere alle assunzioni sui posti riservati alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999 (c.d. riserva M).

Nondimeno, qualora la P.a. avesse riconosciuto favore della ricorrente il beneficio della riserva di posti ex lege 68/1999 (riserva M), quest’ultima avrebbe certamente ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scolastico con decorrenza dal 01.09.2024.

Ed infatti i 2 posti riservati agli orfani di guerra e categorie equiparate (riserva M) sono stati interamente assegnati a candidati inseriti nelle prime 56 posizioni in graduatoria, di cui nessuno apparteneva alle categorie protette ex lege n. 68/1999.

Inoltre, nessuno dei candidati che precede la ricorrente in graduatoria risulta appartenente ad alcuna delle categorie protette ex lege n. 68/1999.

Pertanto, la ricorrente risultava il primo dei candidati inseriti in graduatoria avente diritto a concorrere sui posti riservati agli orfani di guerra. Indi, in assenza di altri candidati titolari del medesimo titolo di riserva che la precedessero in graduatoria, la sig.ra Spinogatti era indiscutibilmente in posizione utile per conseguire l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2024.



Ne consegue che deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero resistente, su posto di Collaboratore scolastico, con decorrenza dal 01.09.2024, con conseguente emissione di pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs. 165/2001 ove prevede che: *“ Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.”*

Alla violazione del diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato, consegue altresì il diritto dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale da mancata o ritardata assunzione a tempo indeterminato, da identificarsi nelle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dal 01.09.2024 sino alla data della sua effettiva assunzione a tempo indeterminato, detratto l'eventuale aliunde perceptum in base ad eventuali incarichi lavorativi a tempo determinato che dovesse medio tempore conseguire.

A tal riguardo occorre rammentare che “il danno da omessa assunzione, non diversamente da quello dipendente da un illegittimo licenziamento, è per sua natura ragguagliabile alle retribuzioni perdute, ove la parte interessata non allegghi le ragioni per cui il danno in concreto sia stato inferiore” (Cass. Sent. N. 8894 del 2001) Parimenti, in caso di violazione del diritto all'assunzione di un lavoratore ” il risarcimento non può ritenersi limitato al c.d. interesse negativo ma deve comprendere (ai sensi dell'art. 1223 c.c. e nei limiti di cui alla stessa norma ed all'art. 1227 c.c.) il danno emergente ed il lucro cessante, cioè quantomeno tutte le retribuzioni percipiende durante l'intero periodo di inadempimento dell'obbligo di assumerlo” (Cass. Sent. N. 11681 del 1995 e n. 2295 del 1998).

Ne consegue che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale da mancata e/o ritardata assunzione, da identificarsi nella perdita delle maggiori retribuzioni spettanti con tale decorrenza che lo stesso avrebbe dovuto percepire in qualità di lavoratore assunto a tempo indeterminato il tutto da quantificarsi in eventuale separato giudizio.

Tanto premesso, la ricorrente

CHIEDE

Che, l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

1. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della riserva di posti per orfani di guerra *o categorie equiparate* (c.d. riserva M) in seno alle graduatorie di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994 per il reclutamento



del personale ATA - profilo professionale di Collaboratore Scolastico relativa alla provincia di Chieti.

2. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero resistente in qualità di Collaboratore Scolastico su posto riservato alle categorie protette ex lege 68/1999, con decorrenza dall'a.s. 2024/2025 ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
3. In via principale, emettere pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro tempo indeterminato ai sensi dell'art. 63 comma 2 d.lgs. 165/2001 con le predette decorrenze
4. In via principale, condannare la P.A. ad assumere in servizio il ricorrente con contratto a tempo indeterminato su posto di collaboratore scolastico.
5. Condannare, la PA resistente al risarcimento del danno da mancata o ritardata assunzione subito dalla ricorrente da parametrarsi alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal 01.09.2024 e che lo stesso avrebbe dovuto percepire in qualità di lavoratore assunto a tempo indeterminato, sino alla data della sua effettiva assunzione a tempo indeterminato, detratto l'aliunde perceptum, il tutto da quantificarsi in eventuale separato giudizio.

In via istruttoria si chiede deferirsi l'interrogatorio formale del rapp.te legale della P.A. resistente sulle circostanze di fatto di cui ai capi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 precedute dalla locuzione "essere vero che" nonché sulle seguenti circostanze di fatto:

Essere vero che:

1. *"i 2 posti riservati agli orfani di guerra o categorie equiparate (riserva M) appartenenti alle categorie protette ex lege n. 68/1999 sono stati interamente assegnati a candidati inseriti nelle prime 56 posizioni in graduatoria, di cui nessuno apparteneva alle categorie protette ex lege n. 68/1999."*
2. *"nessuno dei candidati che precede il ricorrente in graduatoria risulta appartenente ad alcuna delle categorie protette ex lege n. 68/1999."*
3. *"il ricorrente risultava il primo dei candidati inseriti in graduatoria avente diritto a concorrere sui posti riservati agli orfani di guerra o categorie equiparate"*

Si chiede inoltre ordinarsi alla P.a. resistente l'esibizione ex art. 210 e/o 213 cpc della graduatoria definitiva pubblicata con decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ambito territoriale di Chieti – Pescara, prot. 19327 del 14.08.2024 con annotazione dei titoli di riserva

Si depositano i seguenti atti e documenti



1. Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo n. 66 del 09/05/2024 (bando)
2. Domanda di iscrizione e aggiornamento graduatoria proposta dal ricorrente
3. provvedimento della Prefettura di Chieti del 30.07.2007 prot. 20070019383
4. Certificazione di iscrizione al collocamento speciale rilasciata da Centro per l'impiego dell'Abruzzo prot. n. 111293 del 13.07.2023
5. decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ambito territoriale di Chieti – Pescara, prot. 19327 del 14.08.2024 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva della suddetta procedura relativa alla provincia di Chieti e valevole per l'a.s. 2024/2025
6. Decreto prot. 19939 del 23.08.2024, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ambito territoriale di Chieti – Pescara pubblicava l'avviso con il quale veniva indetta la procedura informatizzata per le immissioni in ruolo e la scelta delle sedi da parte degli aspiranti inseriti in graduatoria.
7. Istanza di indicazione delle preferenze delle sedi
8. Decreto prot. 20287 del 27.08.2024, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ambito territoriale di Chieti – Pescara pubblicava l'esito delle operazioni di individuazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato sui posti del personale ATA – profilo di Collaboratore Scolastico con decorrenza dall'a.s. 2024/2025.CCNL Scuola 2018
9. Cass. 24723/2014
10. Precedenti Giurisprudenziali
11. Contratto di lavoro a.s. 2024/2025
12. Contratto a.s. 2023/2024
13. Messa in mora stragiudiziale e contestuale richiesta di accesso agli atti

Si dichiara che la causa è di valore indeterminato.

Addì 04.02.2025 Avv. Ferdinando Gelo

